



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 13/10/2016 N. 2110

DIREZIONE SUI - SPORTELLO UNICO INTEGRATO SUAP E SUEP (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO)

Oggetto : Atto di impegno di spesa.

PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE FORMULATA AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA UN DIPENDENTE D'INNANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA, SEZIONE LAVORO N-238/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Settore Ragioneria

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione di impegni:

Anno	Numero	Importo	Capitolo	Azione
2009	2534	9000,00	323002	4782

Ancona 13/10/2016

Il Responsabile U.O. Interventi

Il Responsabile Settore Ragioneria
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA

Destinatari :

- Assessore
- Direttore Area
- Segreteria (originale)
- DIREZIONE SUI - SPORTELLO UNICO INTEGRATO SUAP E SUEP (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA,

PRODUTTIVA E COMMERCIO)
(DIREZIONE SUI - SPORTELLO UNICO INTEGRATO SUAP E SUEP (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO))

- DIREZIONE GENERALE

- SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
- UFFICIO DELL'AVVOCATURA
- LEGALE
- DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, INFORMATICA, PROGRAMMI COMUNITARI

Ancona, 13/10/2016

Il Dirigente del Settore
DOTT. CIRCELLI GIACOMO - 10601

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SUI

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE FORMULATA AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA UN DIPENDENTE D'INNANZI AL TRIBUNALE DI ANCONA, SEZIONE LAVORO N-238/2016. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

VISTA la sentenza n. 283/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, emessa nella causa civile di primo grado RG 2167/2015, promossa dal Comune contro il dipendente sig. Riccardo Raccosta, in opposizione al decreto ingiuntivo n.713/15, con la quale il Tribunale di Ancona, Sezione del Lavoro, ha dichiarato cessata la materia del contendere e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto, avendo le parti aderito alla proposta conciliativa del giudice con il riconoscimento al ricorrente della somma omnicomprensiva di € 9.000,00 e compensazione delle spese.

DATO ATTO CHE con detta sentenza si è posto fine alla controversia insorta tra il dipendente di questa Amministrazione Sig. Riccardo Raccosta e l'Ente e per la quale il primo ha promosso ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice del Lavoro chiedendo ed ottenendo la condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 21.030,188 oltre interessi e rivalutazioni a titolo di :

a- compenso di natura professionale extra lavorativa per la redazione di valutazione estimativa conseguente alla Variante al Piano di Recupero di iniziativa pubblica "APC2 ex ospedale Umberto I";

B- per la partecipazione al gruppo di lavoro che ha curato la redazione della relativa variante urbanistica.

VISTO che è stato demandato all'Avv. Monica De Feo, dell'Avvocatura comunale, di proporre ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.713/2015;

RILEVATO CHE una volta instauratosi il procedimento, il Giudice del Lavoro, nell'udienza del 22 marzo 2016, ha formulato una proposta conciliativa proponendo di chiudere il contenzioso mediante la corresponsione di una somma di € 8.721,89 omnicomprensiva ;

che lo scrivente Ufficio con nota prot.n. 36605 del 11.3.2016 nel rispondere alla proposta formulata dalla controparte alla Direzione Avvocatura relazionava sui fatti di causa e sulla fondatezza della domanda esprimendosi nel seguente modo.

Tenuto conto che nella disamina della situazione afferente il suddetto dipendente, questo ufficio con nota del 11.3.2016 prot.n. 36605 ha ribadito che l'attività prestata dall'Ing. Raccosta, dipendente part time dell'amministrazione presso il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale,

deve essere ricondotta all'ordine di servizio n. 1/2011, che ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione del "Piano di Recupero di iniziativa pubblica APC2 ex ospedale Umberto I" a firma dell'allora dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa. Di conseguenza si è ritenuto di non poter contestare che lo stesso abbia espletato l'attività in oggetto sull'esclusivo presupposto del proprio rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione ed all'interno di un gruppo di lavoro appositamente costituito con il suddetto ordine di servizio da dipendenti del Comune di Ancona, la cui remunerazione era stata preventivamente stabilita sulla base della normativa relativa ai compensi incentivanti per la redazione di atti pianificatori o meglio l'art.92, comma 6, del D.Lgsvo 163/2006, al tempo vigente. Remunerazione mai percepita da nessuno degli altri componenti il gruppo di lavoro, pertanto, non è stata ritenuta accoglibile la possibilità di riconoscere il pagamento di € 1.195,95, dovuto per la partecipazione dell'Ing. Raccosta al gruppo di lavoro costituito per la redazione della variante urbanistica.

Mentre, invece, sulla proposta di pagare il compenso per la redazione della relazione estimativa, atto propedeutico alla stessa variante urbanistica, è stato precisato che l'incarico non è stato svolto come libero professionista, non risultando nessun atto da cui si evince un incarico professionale, e quindi la non debenza delle somme richieste con le due parcelle oggetto del decreto ingiuntivo. Infatti, l'attività estimativa è stata espletata solo ed esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 ed il corrispettivo è stato quantificato in € 8.721,89, così come peraltro riconosciuto dallo stesso dipendente nella notula del 16.11.2011 inviata all'allora direttore d'area, debitamente calcolata sul tariffario degli Ingegneri ed Architetti, ridotta al 30%, come previsto dalla normativa testé richiamata.

Pertanto a fronte di tali considerazioni il sottoscritto Dirigente ha ritenuto di proporre all'Avvocatura di poter accettare una soluzione conciliativa in sede giudiziale, soprattutto nell'ottica del contenimento delle spese processuali, demandando comunque all'avvocatura ogni valutazione sulla questione.

VISTO che su richiesta dell'ufficio Avvocatura anche la Giunta comunale nella seduta del 21.6.2016 esprimeva parere positivo proponendo la somma di €9.000,00 e compensazione delle spese;

PRESO ATTO CHE con la sentenza n. n.283/2016 lo stesso giudice, dopo aver preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa riconoscendo al dipendente l'importo predefinito di sua spettanza in Euro 9.000,00 e compensazione delle spese, ha dichiarato cessata la materia del contendere e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese;

TENUTO CONTO che nel caso in esame, come peraltro motivato dallo stesso giudice nel testo della stessa sentenza sopra richiamata, non c'è stata la classica conciliazione avanti al giudice del lavoro ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.vo 16/72001 con la redazione di apposito verbale

con effetto esecutivo (art.420 del cpc), ma l'applicazione di un nuovo istituto processuale , non previsto dal codice, ma riconosciuto dalla giurisprudenza, con il quale si è dato atto dell'estinzione del processo essendo venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio avendo le parti aderito alla proposta conciliativa del giudice;

- che la presa d'atto dell'accettazione della conciliazione ha portato all'estinzione della controversia giudiziale in essere, con la revoca del decreto ingiuntivo emesso;

- che la proposta conciliativa ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione rispetto all'incertezza e ai rischi del giudizio di merito sulla specifica vicenda processuale, che è iniziata con l'emissione del decreto ingiuntivo n.71372015 per una somma di €21.030,18;

- che la suddetta conciliazione ha per oggetto diritti disponibili ed è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale;

- che si ritiene di poter inquadrare tale fattispecie nell'atto transativo/conciliativo giudiziale, che la dottrina ritiene non sia equiparabile alla sentenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 194 del TUEL, cioè dell'applicazione dei debiti fuori bilancio;

In tal senso a seguito della suddetta sentenza si rende necessario prendere atto della composizione della lite e riconoscere al suddetto dipendente l'importo predefinito avanti al giudice in Euro 9.000,00, qualificando la fattispecie in questione come accettazione della proposta conciliativa per le seguenti considerazioni.

L'accordo concluso nel caso specifico non si può inquadrare come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, decreto legislativo 267/2000 ed, in particolare, con l'ipotesi di cui alla lettera a), in quanto l'articolo su citato individua un elenco da intendersi rigorosamente tassativo di debiti fuori bilancio, che con apposita delibera possono essere riconosciuti legittimi (*Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna 242/13 del 25.06.2013*).

Come peraltro ribadito in analogia dalla Corte dei Conti Sicilia, sezione Controllo , con il parere n. 164/2016 del 5.9.2016, l'accordo concluso a seguito della negoziazione assistita, non può essere configurato alla stregua di un debito fuori bilancio, dovendo essere assimilato alla casistica delle "transazioni", concordemente non riconducibili alle ipotesi specificamente disciplinate dall'articolo 194, comma 1, del Dlgs 267/2000. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte dell'amministrazione pubblica, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento, con la conseguenza che risultano attivabili le ordinarie procedure contabili di spesa, con la preventiva assunzione dell'impegno di spesa.omissis"

VISTO in tal senso il parere dell'avv. Monica de Feo del 8.8.2016 prot.n. 109325;

Per quanto sopra esposto si

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della sentenza n. 238/2016, emessa nella causa civile di primo grado RG 2167/2015, promossa dal Comune contro il dipendente sig. Riccardo Raccosta, in opposizione al decreto ingiuntivo n.713/15, con la quale il Tribunale di Ancona, Sezione del Lavoro, dopo aver preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa giudiziale di riconoscere al dipendente la somma onnicomprensiva di € 9.000,00, ha dichiarato l'estinzione del contenzioso in essere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3. di liquidare di conseguenza la somma di € .9.000,00 utilizzando l'impegno n. 2534/2009 al cap. 323002 relativo A “ ONERI A SCOMPUTI PER INCARICHI PROFESSIONALI”, azione 4782 del bilancio del 2016;
4. di comunicare il presente atto alla Giunta comunale, al Segretario Generale, nonché al Dirigente della Direzione Advocatura e Risorse umane e Direzione Finanze affinché procedano alla liquidazione del suddetto compenso ex art. 91, comma 6, del D.Lgs.vo 163/ 2006 al dipendente in questione;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche competente nei termini di legge;
6. Di dare atto che con a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 il sottoscritto è responsabile del procedimento e che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interessi.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO :
(1) Corrispondenze e giurisprudenza citata nelle premesse
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA :
Sentenza TAR MARCHE 238/2016

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SUI
GIACOMO CIRCELLI**

SETTORE RAGIONERIA

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- **a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____**

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

☐ (1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di **Delibere di Giunta e di Consiglio**, anche se trattasi di delibere recanti un *"mero atto di indirizzo"* (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di **decreti/ordinanze** sindacali o dirigenziali: **tutte detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37** con modalità (integralmente in formato PFA/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la **gestione civilistica dei lavoratori dipendenti** in quanto non *"provvedimenti amministrativi"*.

☐ **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

☐ **per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.**
ovvero

☐ **anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

- b) *"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*
- c) *"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);*
- d) *In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: "Comma 1. (...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)*
- e) *La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali "atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti" e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)*

Il Dirigente della Direzione

PUBBLICAZIONE **ALBO PRETORIO ON LINE** di ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*“atti e provvedimenti amministrativi”*)

☐ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

☐ (1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- (2) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di **Delibere di Giunta e di Consiglio**, anche se trattasi di delibere recanti un *“mero atto di indirizzo”* (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di **decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali**: tutti detti atti hanno natura di *“atti e provvedimenti amministrativi”*.
- (3) Relativamente alle **determinazioni dei Dirigenti** questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi **natura** provvedimentale ma **solo civilistica** (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: *“2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*.